



**COMUNE DI CALAMONACI**  
**(Provincia di Agrigento)**  
 Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 9  
 in data: 30.06.2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.E.F. 2022/2025 E DELLE TARIFFE DELLA  
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 -**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - INGA VINCENZO	P		8 - GUDDEMI GIUSEPPE	P	
2 - SORTINO MARIA ROSARIA	P		9 - COLLETTI GIUSEPPINA	P	
3 - PERRICONE CALOGERO	P		10 - SARULLO VINCENZO	P	
4 - GALLO FRANCESCA	P				
5 - GIORDANO GABRIELLA	P				
6 - LA BARBERA LILLA	A				
7 - DIONISIO ROBERTO	P				

Totale presenti **9**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. **Dott. Pellegrino Quartararo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **INGA VINCENZO** assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina scrutatori i Consiglieri : **Colletti Giuseppina - Gallo Francesca**.



**COMUNE DI CALAMONACI**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Approvazione del P.E.F. 2022/2025 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
Dott. Pellegrino Quartararo

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dei servizi finanziari  
Dott. Pellegrino Quartararo

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario 2022/2025 e delle Tariffe Tari 2022", attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi, né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione, ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni di cui, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**DATO** altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIE/r... "In attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi..."

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell'ente territorialmente competente (ETC);

**Vista** la determinazione della S.R.R. Ato 11 del 25.05.2022 n. 11 con la quale veniva Validato il P.E.F. 2022-2025 per la determinazione della Tari 2022

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO** che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà

tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/TRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022-2025, da parte dell'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data [redacted] ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

#### **PROPONE**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, come indicati in premessa nel dettaglio;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il P.E.F. 2022-2025 e le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022,
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  
dott. Quartararo Pellogrino



Santa Venerina, 21.06.2022

Parere n. 4

**Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria su Approvazione PEF 2022 – 2025 e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.**

Il sottoscritto Sorbello Rosario, Revisore Unico dei Conti del Comune di Calamonaci, in data 17.06.2022 riceve, tramite mail, da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Calamonaci, nuova proposta rettificata nell'oggetto ed annessa documentazione necessaria per esprimere il parere di cui in oggetto.

L'organo di revisione preso atto della documentazione ricevuta ed in particolar modo:

**VISTI:**

- le deliberazioni ARERA in materia della tariffa TARI secondo il metodo MTR, con particolare riguardo alla deliberazione n. 443/2019 e 363/2021;
- la vigente normativa in materia tributaria con particolare riguardo alla TARI;

**VERIFICATA:**

- la correttezza formale e sostanziale della documentazione facente parte integrale e sostanziale del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025;
- la coerenza delle previsioni del Piano economico finanziario TARI 2022-2025 con i dati contabili di entrata e di spesa;
- l'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità della spesa;
- il rispetto/della procedura definita da ARERA per l'adozione del Piano Economico Finanziario - TARI 2022-2025;

**DATO ATTO:**

- che in data 26/05/2022 ed in data 17/06/2022 è pervenuta, a codesto organo di revisione economico finanziaria del Comune di Calamonaci (AG) la documentazione inerente al Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 con richiesta di validazione;
- che la documentazione trasmessa è composta da:
  - Allegato MTR Metodo tariffario Integrato di gestione dei rifiuti;
  - Allegato PEF del comune di Calamonaci per l'anno 2022-2025;
  - Allegato dichiarazione di veridicità firmata dal Legale Rappresentante del Comune di Calamonaci di data 17.05.2022;
  - Allegato Relazione di accompagnamento al PEF TARI 2022-2025;
  - Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Interessato;
  - Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario.
- che, ove necessario, dovranno essere effettuati gli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio (corrente/prossimo) occorrenti per tener conto delle nuove entrate ed uscite derivanti dalla nuova tariffazione e dal nuovo piano siccome approvato.

Tutto ciò premesso, verificato e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Calamonaci (AG) esprime, limitatamente alle proprie competenze **PARERE FAVOREVOLE** relativamente all'Approvazione PEF 2022 – 2025 e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 con trasmissione urgente al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Rosario Sorbello

Data: 17.05.2022

GETTITO TARI 2022

Pag. 1

Tariffa	Descrizione	Numero denunce		Metri quadrati		Importo dovuto	
		Totale	Parziali	Totale	Parziale	Totale	Parziale
1-2022	TARIFFA UNICINARIA	650		57075,56		126.265,30	
	con n. 1 occupanti		322		25079,00		39.531,08
	con n. 2 occupanti		137		13724,00		20.432,12
	con n. 3 occupanti		55		8900,00		26.123,35
	con n. 4 occupanti		78		7585,56		26.477,23
	con n. 5 occupanti		17		1589,00		6.057,70
	con n. >=6 occupanti		1		70,00		436,76
1-2022	TARIFFA ORDINARIA RIFIUTI SPECIAI 1	1		182,00		131,43	
	con n. 1 occupanti		1		182,00		131,43
1-2022	TARIFFA ORDINARIA-Non Residenti	130		2595,00		19.670,84	
	con n. 1 occupanti		20		1995,00		1.716,90
	con n. 2 occupanti		110		1000,00		17.953,94
101-2022	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	2		177,00		242,15	
104-2022	Esposizioni, autosaloni	2		565,00		513,10	
104-2022	Esposizioni, autosaloni-RIFIUTI SPECIALI	1		100,00		74,91	
107-2022	Casa di cura e riposo, casecare	1		250,00		525,67	
109-2022	Barche, studi professionali ed istituti	6		435,00		508,16	
	con n. 0 occupanti		7		305,00		445,75
	con n. 1 occupanti		1		60,00		59,41
109-2022	Barche, studi professionali ed istituti RIFIUTI	2		110,00		107,83	
109-2022	Barche, studi professionali ed istituti-non Resi	1		49,00		39,25	
110-2022	Negozi abbigliamento, calzatura, libreria,	3		145,00		319,51	
110-2022	Negozi abbigliamento, calzatura, libreria-non Resi	1		26,00		40,10	
111-2022	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenzi	3		111,00		330,26	
112-2022	Attività artig. tipo botteg.: falegn., t	1		150,00		305,13	
112-2022	Attività artig. tipo botteg.: falegn., t-RIFIUTI	1		200,00		351,97	
112-2022	Attività artig. tipo botteg.: falegn. i Non Res	1		21,00		30,00	
115-2022	Attività artigiana fine produrre beni	1		30,00		60,93	
116-2022	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2		350,00		3.597,35	
117-2022	Bar, caffè, pasticceria	3		255,00		2.029,62	
118-2022	Supermer., pane e pasta, macell., salumi	4		215,00		1.067,77	
118-2022	Supermer., pane e pasta, macell., salumi RIFIUTI	1		20,00		325,98	
118-2022	Supermer., pane e pasta, macell., salumi-Non Res	1		34,00		119,20	
120-2022	Ortofrutta, peschiera, fiori e piante p	1		47,00		261,77	
122-2022	MASAZZINI	13		494,00		183,07	
	con n. 0 occupanti		11		441,00		155,78
	con n. 1 occupanti		2		43,00		16,29
122-2022	MASAZZINI-Non Residenti	2		77,00		20,30	
<b>TOTALE PROGRESSIVO</b>		<b>945</b>		<b>73783,56</b>		<b>168.393,63</b>	



Il Responsabile  
(Dott. **Roberto Finanziario Quarfanaro**)



COMUNE DI CALAMONACI

Data: 17.06.2022

elenco tariffe TARI caricate nel 2022

Pag.: 1

Cod	Anno	Descrizione	Importo	Uso		
1	2022	TARIFFA ORDINARIA	1,820976	DOM.		
			N.occ.	Tariffa	Coeff.	
		Tariffa per metro quadrato	0,323980	1	98,900000	0,00
			0,390140	2	178,030000	0,00
			0,431980	3	227,480000	0,00
			0,466530	4	296,710000	0,00
			0,479490	5	356,050000	0,00
			0,475170	6	405,500000	0,00



Il Responsabile Centro Finanziario  
(Dot. P. C. Carano)

# COMUNE DI CALAMONACI

Data: 17.06.2022

Elenco tariffe TARI caricate nel 2022

Pag.: 1

Cod	Anno	Descrizione	Importo	Uso
101	2022	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	1,368150	N.D.
102	2022	Campeggi, distributori carburanti, impianti	1,518140	N.D.
103	2022	Stabilimenti balneari	1,325400	N.D.
104	2022	Esposizioni, autosaloni	0,908150	N.D.
105	2022	Alberghi con ristorante	2,767180	N.D.
106	2022	Alberghi senza ristorante	1,839940	N.D.
107	2022	Case di cura e riposo, caserma	2,102660	N.D.
108	2022	Uffici, agenzie	2,163580	N.D.
109	2022	Banche, studi professionali ed istituti di	1,168150	N.D.
110	2022	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ca	2,203570	N.D.
111	2022	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,975370	N.D.
112	2022	Attività artig. tipo botteg.: falegn., idr	2,040950	N.D.
113	2022	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,474460	N.D.
114	2022	Attività industriali con capannoni di prod	1,745400	N.D.
115	2022	Attività artigianali di produzione beni sp	2,030850	N.D.
116	2022	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	9,978770	N.D.
117	2022	Bar, caffè, pasticceria	7,655200	N.D.
118	2022	Supermer., pane e pasta, macell., salumi e	4,966200	N.D.
119	2022	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,406190	N.D.
120	2022	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piz	7,697250	N.D.
121	2022	Discoteche, night club	3,202630	N.D.
122	2022	MAGAZZINI	0,370150	DOM.



Il Responsabile Settore Finanziario  
(Dott. P. Quattararo)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.E.F. 2022/2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 -**

**IL PRESIDENTE**

**Incarica** Il Dott. Quartararo di dare lettura della proposta allegata

**Interviene il Consigliere Sarullo** chiede maggiori informazioni sull'utilizzo delle borse lavoro per la gestione dello smaltimento dei rifiuti, ribadendo che gli stessi operatori non hanno assicurata dignità sia economica che in termini di garanzia sulla tutela della salute;

**Prende la parola il Consigliere Guddemi** ribadendo le stesse problematiche sottolineando che l'utilizzo delle borse lavoro va gestito con appositi strumenti;

**Il Responsabile dell'ufficio della ragioneria Dott. Pellegrino Quartararo** risponde a chiarimento che le borse di lavoro sono utilizzate previa copertura INAIL e svolgono mansioni marginali e che l'utilizzo delle stesse è stato determinato dalla necessità di coprire in parte la carenza di personale a seguito delle dimissioni di un dipendente della SRR – ATO 11.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti favorevoli n. 6 ( Inga, Sortino, Perricone, Gallo, Giordano, Dionisio)**

**Astenuti n. 3 ( Colletti , Guddemi, Sarullo)**

**DELIBERA**



di approvare la proposta allegata

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE  
INGA VINCENZO**



**IL CONSIGLIERE ANZIANO  
SORTINO Maria Rosaria**



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PELLEGRINO QUARTARARO**



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo pretorio per **15 giorni** consecutivi dal 11.04.2022 al 26.04.2022  
(art. 11 L.R. 44/91)

Li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE  
RUBBINO CALOGERO**



- Divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- Atto di immediata esecuzione ( Art. 12/16 L.R. 44/91);

Addi \_\_\_\_\_



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PELLEGRINO QUARTARARO**

